

N. 4203 di rep.

N. 2242 di racc.

Atto di fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette),

il giorno 25

del mese di settembre,

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Consiglio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Ramondino Rocco**, nato a Reggio di Calabria il 28 dicembre 1966, domiciliato per la carica in Milano, via Gaetano Negri 1, nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

O, in forma abbreviata, **"TIM S.p.A."**, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1, capitale sociale sottoscritto e versato euro 11.677.002.855,10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dal socio Vivendi S.A., iscritta al REA di Milano al n. 1580695 (di seguito, anche, **"TIM S.p.A."** o la **"Società Incorporante"**),

munito degli occorrenti poteri in forza della procura speciale a rogito notaio Sandra De Franchis di Roma in data 14 settembre 2017 n. 8337/3836 di rep., reg. a Roma 4 il 19 settembre 2017 al n. 29185 Serie 1T che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2017 di cui al verbale in pari data n. 13823/7281 di rep. notaio Carlo Marchetti di Milano, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 26 maggio 2017 al n. 17605 serie 1T;

- **D'Alessandro Massimo**, nato a Roma il 31 luglio 1968, domiciliato per la carica in Milano, via Gaetano Negri 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"Tim Real Estate S.r.l."

o, in forma abbreviata, **"TIM RE S.r.l."**, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09276710960, iscritta al REA di Milano al n. 2080239, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dal socio unico Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche la **"Società Incorporanda"** o la **"Società Incorporata"**),

munito degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera dell'assemblea in data 3 maggio 2017 di cui al verbale in pari data n. 39636/12504 di rep. notaio dottoressa Renata Mariella di Milano, reg. presso l'Agenzia delle Entrate di Mi-

lano 1 il 22 maggio 2017 al n. 16803 serie 1T,
(le deliberazioni sopra citate, di seguito, anche, le "**Deliberazioni**").

E quindi detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

premessi che:

a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero a predisporre un progetto di fusione ai sensi degli artt. 2501-ter del Codice Civile (di seguito il "**Progetto**") per l'incorporazione della società TIM RE S.r.l. nella società TIM S.p.A. (di seguito la "**Fusione**");

b) il Progetto, contenente quanto previsto dalla legge, è stato iscritto in data 28 marzo 2017 per entrambe le società partecipanti alla Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano;

c) non si sono rese necessarie, ai sensi dell'art. 2505 c.c., nè la Relazione degli Amministratori nè quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., in quanto il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto dalla Società Incorporante. Non esistono inoltre i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis c.c. e non hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5;

d) si è provveduto sin dal 24 marzo 2017 al deposito presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione dei documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabile;

e) la situazione patrimoniale di riferimento è per la Società Incorporante il bilancio al 31 dicembre 2016 (approvato dall'assemblea ordinaria in data 4 maggio 2017) e per la Società Incorporanda il bilancio al 31 dicembre 2016 (approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2017), come consentito dall'art. 2501-quater, secondo comma, c.c.;

f) con le citate Deliberazioni le società partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle delibere stesse, per l'incorporazione nella **TIM S.p.A.** della **TIM RE S.r.l.**, secondo le modalità tutte di cui al Progetto medesimo qui nuovamente allegato sotto la **lettera "B"**;

g) le Deliberazioni sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 maggio 2017 per la Società Incorporanda e in data 16 maggio 2017 per la Società Incorporante;

h) è pertanto decorso, ai sensi dell'art. 2503, primo comma, del Codice Civile, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Milano delle precitate Deliberazioni di approvazione del Progetto di cui sopra e pertanto si può, non essendo intervenute

opposizioni nei termini di legge, come i Componenti espressamente dichiarano e confermano, addivenire alla attuazione della Fusione.

Premesso altresì che:

come i Componenti, nelle loro rispettive predette qualità e rappresentanze, pure espressamente dichiarano e confermano, la Società Incorporanda TIM RE S.r.l. è tuttora direttamente e interamente posseduta dalla Società Incorporante TIM S.p.A..

Tutto quanto sopra premesso,

i Componenti, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze ed in attuazione delle Deliberazioni convengono e stipulano quanto segue.

Attuazione della Fusione

1.) (**Attuazione della Fusione**) - In attuazione del Progetto approvato, come sopra allegato sotto "B", le società **Telecom Italia S.p.A.** e **Tim Real Estate S.r.l.** si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1

della

"Tim Real Estate S.r.l." (a socio unico)

con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1.

2.) (**Annullamento della quota della Società Incorporata**) - La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel relativo Progetto e, così, in particolare, con annullamento, senza concambio, della quota di capitale rappresentante l'intero capitale sociale della Società Incorporata e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 c.c. (incorporazione di società interamente possedute dalla incorporante).

3.) (**Effetti verso i terzi, contabili e fiscali**) - Conformemente alle previsioni del Progetto:

a) gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del codice civile, decorreranno dalla data dell'1 (uno) ottobre 2017 (duemiladiciassette) ovvero, se successiva, dalla data dell'ultima delle iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504 del codice civile presso il competente Registro delle Imprese;

b) ai fini contabili e fiscali gli effetti della presente Fusione saranno imputati al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento in cui la Fusione avrà effetti civilistici.

4.) (**Cessazione degli organi della Società Incorporata**) - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione (di cui sopra al precedente punto 3.) lettera a) del presente atto), pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi rispettivi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal mo-

mento compiuto in nome e per conto della predetta Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni od alle situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

Successione e prosecuzione dei rapporti

5.) (Prosecuzione nei rapporti da parte della Società Incorporante) - (a)

In conseguenza della presente Fusione la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari, e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate del 3 (tre) maggio 2017 (duemiladiciassette).

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza od accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistenti), diritto, onere, servitù, vincolo.

(b) Sempre in conseguenza della Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure* tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(c) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle partecipazioni in società ed enti e negozi definitivi o preliminari, compresi ovviamente, anzitutto i contratti e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc., anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata.

(d) La prosecuzione da parte della Società Incorporante dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla Società Incorporata ha pure per oggetto i mandati o procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza, conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai legali rappresentanti, mentre vengono revocati con il presente atto quelli attribuiti ad altri eventuali procuratori iscritti nel Registro delle Imprese.

(e) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata, di qualunque natura e o-

vunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(f) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(g) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

6.) (Particolari cespiti) - In particolare si dà espressamente atto, anche ai fini delle formalità necessarie, che di compendio del patrimonio della Società Incorporata, del quale, per effetto della presente Fusione, diviene titolare, senza soluzione di continuità, la Società Incorporante, vi sono pure gli immobili descritti nella scheda che al presente atto si allega sotto la **lettera "C"**, fatta tuttavia avvertenza che le descrizioni di cui sopra non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della Società Incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata.

7.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione a favore della Società Incorporante, presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o

riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

Statuto della Società Incorporante

8.) (Statuto) - Si dà atto che, conformemente alle previsioni del Progetto ed alla deliberazione della Società Incorporante sopra citata, lo statuto sociale della medesima Società Incorporante non subirà alcuna modifica in conseguenza della Fusione.

Spese

9.) (Spese) - Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società Incorporante.

* * *

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio degli atti notarili, si precisa che capitale e riserve della Società Incorporata, risultante dalla situazione patrimoniale di riferimento al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), ammontano complessivamente ad euro 4.509.958,00 (quattromilionicinquecentonovemilanovecentocinquantotto virgola zero zero).

Del presente ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 16,30 omessa per loro espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Rocco Ramondino

F.to Massimo D'Alessandro

F.to Andrea De Costa notaio

All. "A" al N° 4203/2242 di rep.



Sandra de Franchis
NOTAIO

Repertorio n. 8337

Raccolta n. 3836

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di
settembre,

14 settembre 2017

in Roma, Corso d'Italia n. 41

Avanti a me dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con

Studio in Via Barberini n. 50, iscritta nel Collegio Notarile

dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il dottor

- ROY DE PUYFONTAINE Arnaud, nato a Parigi (Francia) il

20 aprile 1964,

domiciliato per la carica presso la sede legale della

Società, ove oltre, il quale interviene al presente atto non

in proprio ma in qualità di Presidente Esecutivo e Legale

Rappresentante della Società

"TIM S.p.A."

('TIM' o 'Società') con Sede Legale in Milano, Via Gaetano

Negri n. 1 e Direzione Generale, Sede Secondaria, in Roma,

Corso d'Italia n. 41, Capitale Sociale Euro

11.677.002.855,10= interamente versato, Codice Fiscale,

Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 00488410010, direzione e coordinamento Vivendi

S.A., valendosi dei poteri a lui conferiti con deliberazione

Registrato alla
Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 4

Il 19 settembre 2017
al n. 29185 serie 1T

esatti Euro 230,00

del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2017,
debitamente depositata e iscritta presso il Registro delle
Imprese competente.

Detto Componente, della cui identità personale, qualifica e
poteri di firma io Notaio sono certa, munito degli occorrenti
poteri per quanto infra in forza ed in esecuzione di
deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della
Società a rogito Prof. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, in
pari data, Repertorio n. 13823 - Raccolta n. 7281, registrata
all'Agenzia delle Entrate di Milano l il 26 maggio 2017 al n.
17605 serie 1T, mi chiede di ricevere il presente atto
mediante il quale dichiara di conferire, come conferisce,
procura speciale ai Signori:

- NUZZOLO Agostino, nato a Caserta il 12 aprile 1968;
- PETTAZZI Riccardo Amerigo, nato a Torino il 19 febbraio
1964;
- RAMONDINO Rocco, nato a Reggio di Calabria il 28
dicembre 1966;
- PANDOLFI Umberto, nato a Roma il 9 ottobre 1965;

tutti domiciliati ai fini del presente atto in Milano, presso
la Sede Legale della Società
affinché questi, anche disgiuntamente fra loro e con piene
pari facoltà, in rappresentanza della predetta società,
abbiano a stipulare l'atto di fusione per incorporazione
nella società mandante della società:

TIM REAL ESTATE S.r.l., società con unico socio
soggetta a direzione e coordinamento di TIM, con sede legale
in Milano, Via Gaetano Negri 1, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano 09276710960, iscrizione
REA di Milano n. 2080239, capitale sociale sottoscritto e
versato pari ad euro 50.000,00= (di seguito "TIMRE");
nonché l'atto di fusione per incorporazione nella società
mandante della società:

OLIVETTI MULTISERVICIES S.p.A., società con unico socio
soggetta a direzione e coordinamento di TIM, con sede legale
in Milano, Via Gaetano Negri 1, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano 00639030014, iscrizione
REA di Milano n. 1793334, capitale sociale sottoscritto e
versato pari ad euro 20.337.161,00= (di seguito "OMS");
in esecuzione delle sopra citate deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione di TIM S.p.A. in data 3 maggio 2017.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire agli
atti pubblici di fusione per incorporazione da attuarsi
secondo le modalità tutte di cui ai progetti di fusione
approvati dalle più volte citate delibere del 3 maggio 2017,
occorrendo acconsentire a far effettuare volture,
trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri, provvedere
in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione
delle fusioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato,

avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c.

E meglio i sopra nominati procuratori restano investiti di ogni più ampia facoltà ai fini della presente procura in modo che non si possa mai opporre loro insufficienza od indeterminatezza di poteri.

Con promessa "de rato et valido" e sotto gli obblighi di legge.



Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre intere pagine e parte della presente quarta di un foglio, ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12,30.

Firmato: ROY DE PUYFONTAINE Arnaud

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

È copia conforme all'originale per gli usi consentiti.

Roma, 19 settembre 2017

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN TIM S.P.A.
DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA INTEGRALMENTE
TIM REAL ESTATE S.R.L.**

Il presente progetto di fusione per incorporazione in Telecom Italia S.p.A. (altresi
alternativamente denominata "TIM S.p.A.") di Tim Real Estate S.r.l. (di seguito la
"Fusione") è redatto in applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.

La Fusione, che consente di realizzare degli effetti positivi in termini di efficienza
organizzativa ed operativa di Gruppo sia attraverso il consolidamento della proprietà
degli immobili nel perimetro di TIM, effettivo utilizzatore degli stessi, sia attraverso la
semplificazione della struttura e dei relativi processi di Gruppo, non rientra nella
fattispecie descritta all'art. 2501-bis del codice civile.



1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, capitale sociale
sottoscritto e versato da statuto pari ad euro 11.677.002.855,10 (di seguito "TIM" o la
"Società Incorporante").

Società Incorporanda

Tim Real Estate S.r.l., con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Telecom
Italia, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 09276710960, capitale sociale sottoscritto e versato pari
ad euro 50.000,00 (di seguito "TIMRE" o la "Società Incorporanda").

Handwritten signature: Adamo
Handwritten signature: Maria S. A. L.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In funzione della Fusione non sono previste modificazioni dello statuto della Società
Incorporante che, nella versione vigente alla data, è riportato in allegato al presente
progetto e ne costituisce parte integrante.

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

La Fusione avverrà mediante incorporazione in TIM di TIMRE assumendo come
riferimento la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 delle Società partecipanti alla
Fusione.

Handwritten signature: MSA

In considerazione del possesso totalitario da parte di TIM del capitale sociale della Società Incorporanda:

- a) la Società Incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà - ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile - azioni in sostituzione delle quote di TIMRE, che in esito alla Fusione saranno annullate senza concambio;
- b) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:
 - non si applicano al presente progetto le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile;
 - non sono richieste la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, né la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

4. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del TUIR, dal 1° gennaio 2017; pertanto da tale data le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante. Gli effetti reali decorreranno invece a norma di legge a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese ovvero dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione.

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti preferenziali per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per la Società Incorporanda.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

* * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Allegato

A – Statuto di Telecom Italia S.p.A.

Per l'incorporante

Telecom Italia S.p.A.

Il Presidente
Giuseppe Recchi



Per l'incorporanda

Tim Real Estate S.r.l.

Il Presidente
Massimo D'Alessandro





STATUTO NOVEMBRE 2016

INDICE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'	2
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI.....	3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
SINDACI.....	10
ASSEMBLEA	12
ESERCIZIO SOCIALE - UTILI	14

Handwritten signature
12/11/16

Denominazione – Sede – Scopo e durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A."; è altresì alternativamente denominata "TIM S.p.A.".

Articolo 2

2.1 La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 La Società ha per oggetto:

- L'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.



Handwritten signature

Handwritten initials

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n. 15.203.122.583 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
- 5.4 Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2014 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Piano di stock options 2014-2016", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, a pagamento, anche in più tranches, per l'importo massimo di euro 107.800.000, mediante emissione di un massimo di 196.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Al momento dell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di stock options 2014-2016" e fisserà altresì apposito termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.
- 5.5 L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 2.000.000.000 (due miliardi), a servizio della conversione dei "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 2.000.000.000 (due miliardi), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 26 marzo 2022 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni".

Articolo 6

- 6.1 Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.
- 6.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

for MJA

- 6.3 Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.
- 6.4 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 6.5 In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.
- 6.6 La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
- 6.7 Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.
- 6.8 Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.
- 6.9 L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

Articolo 7

- 7.1 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.
- 7.2 Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- 7.3 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

- 8.1 La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.
- 8.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 9

- 9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.
- 9.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.
- 9.3 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, così che almeno la metà degli esponenti tratti, ad esito della votazione, da ciascuna lista sia in possesso di tali requisiti. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza e di genere, numeri frazionari sono arrotondati all'unità superiore.
- 9.4 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
- 9.5 Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 9.6 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 9.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; in difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito;
 - fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi

AK
MA



progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da ciascuna lista (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede, in mancanza di candidati indipendenti, all'interno della medesima lista, in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, risulteranno eletti i successivi candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'ordine della graduatoria unica come sopra formata. In difetto, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

- 9.8 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.
- 9.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.
- 9.10 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 10

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.
- 10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.
- 10.3 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten initials 'HA' and 'HA' at the bottom right corner.

Articolo 11

- 11.1** Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.
- 11.2** La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.
- 11.3** Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.
- 11.4** La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

- 12.1** Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.
- 12.2** Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

- 13.1** Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
 - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
 - nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
 - nominare mandatari - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata (limitata di tempo).
- 13.2** Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
- 13.3** Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 13.4** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.



Articolo 14

- 14.1 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
- 14.2 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

- 15.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.
- 15.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

- 16.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Sindaci

Articolo 17

- 17.1** Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.
- 17.2** Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.
- 17.3** La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.
- 17.4** Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.5** Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 17.6** Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.
- 17.7** Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 17.8** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 17.9** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 17.10** All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).
- Allò scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste,



secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

- 17.11 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.
- 17.12 Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.
- 17.13 In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.
- 17.14 Previo comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.
- 17.15 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
- 17.16 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

Handwritten signature: Flaminio

Handwritten initials: MJA

Assemblea

Articolo 18

- 18.1** L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.
- 18.2** L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.
- 18.3** L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 18.4** L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

- 19.1** Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.
- 19.2** Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.
- 19.3** La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 19.4** Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 20

- 20.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.



[Handwritten signature]

- 20.2 Il Presidente della riunione - tra l'altra - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accetta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
- 20.3 Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.
- 20.4 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e - limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Esercizio Sociale - Utili

Articolo 21

- 21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.
- 21.3 Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.
- 21.4 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.



IL SOTTOSCRITTO ALFONSO CIPRIANO, NATO A ROMA IL 09/04/1963 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014

EDIFICI DI PROPRIETA' TIM REAL ESTATE SRL CF 09276710960

Cod. Imn.	Conservatoria	Comune	Cod. comune	Indirizzo	Prov.	Sez. Cat.	Foglio	Part. Ila	Sub	Cat.	Rend. cat.
02320428	MILANO 2	ROZZANO	H623	VIALE TOSCANA N.3-5	MI		15	1030		D/1	469.458,00
02320428	MILANO 2	ROZZANO	H623	VIALE TOSCANA N.3-5	MI		15	991		D/1	460,00
00320427	ROMA 1	ROMA	H501	VIA ORIOLO ROMANO, 257	RM		213	1249	1	D/7	294.434,56
20320429	ROMA 1	ROMA	H501	VIA DI TOR PAGNOTTA, 68/70	RM		886	1081		D/7	367.008,00
20320429	ROMA 1	ROMA	H501	VIA DI TOR PAGNOTTA, 68/70	RM		886	1326		F/1	0,00
20320429	ROMA 1	ROMA	H501	VIA DI TOR PAGNOTTA, 68/70	RM		886	1327		F/1	0,00
20320430	ROMA 1	ROMA	H501	VIA ORIOLO ROMANO, 240	RM		214	18		D/7	463.889,90



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 27 settembre 2017

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

